

SALIM – O.D.V.

Via delle Mole, 16/C Albano Laziale (RM)
Codice fiscale 90101180587

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2024, il giorno 18 del mese di Agosto, alle ore 10,00 in Via di San Romano 7, Roma, è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Salim – O.D.V. Sono presenti i soci sigg. Puddu Cintamani, Berca Simona, Scavino Piercarlo, Ciafani Carlo, Carrucola Valentina, Donadio Jessica, De Marco Sara che rappresentano in proprio la totalità della base sociale.

Il Presidente dell'Associazione, sig.ra De Marco Sara, assume la presidenza dell'assemblea, dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione, la quale essendo presenti tutti i soci è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello statuto sociale ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la sig.ra Carrucola Valentina.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, già registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Infatti è di recente giunta la richiesta da parte del RUNTS della modifica dell'art.17 dello statuto, relativo al funzionamento del Consiglio Direttivo, al fine di renderlo pienamente aderente al dettato del Codice del Terzo Settore.

Dà, quindi, lettura all'Assemblea dell' articolo nel testo che risulterà dopo le modifiche, se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 28 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera **A**.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà di nuovo registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 10,40 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il segretario

Carrucola Valentina

Il presidente

De Marco Sara

23 AGO, 2024

1472/3

Registrato a Como il _____ al N. _____
Serie 3 ☐ Esatti € ☒ Esente

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Giorgio VOLINI

FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE



STATUTO "SALIM ODV"

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

- È costituita l'Associazione di volontariato denominata "SALIM ODV", qui di seguito detta anche "Associazione".
- L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 e seguenti del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale.
- L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo "ODV" nella propria denominazione, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza ed in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
- L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme del presente Statuto, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
- L'Associazione ha la propria sede legale nel Comune di Albano Laziale (ROMA) e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione. Inoltre, sempre con delibera dell'Organo di Amministrazione, possono essere istituite sedi operative in Italia o all'estero.

Art. 2 - Finalità

- Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
- L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari Associati, elettività e gratuità delle cariche Sociali.
- Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117 del 2017, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi delle prestazioni dei volontari Associati.

Art. 3 - Attività di interesse generale

- L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.
 - b) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
 - c) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.



- d) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - e) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
 - f) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
 - g) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
 - h) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.
 - i) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
 - j) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
 - k) Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.
 - l) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
 - m) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.
 - n) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- L'Associazione opera prevalentemente nel continente africano per portare aiuti e fornire adeguata assistenza alle singole persone ed alle famiglie locali, con particolare attenzione ai minori. L'obiettivo principale è quello di garantire il

soddisfacimento dei bisogni quotidiani, sostenere l'alfabetizzazione, promuovere un'istruzione completa e assicurare standard igienico-sanitari, fisici e psicologici adeguati ad una vita sana e sicura. A tal fine, l'Associazione può assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi comprese la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni e/o con enti italiani ed esteri, anche lucrativi, nonché la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.

- L'Associazione, per raggiungere i suddetti obiettivi, fornisce ed assicura:

- a) Beni di prima necessità, come, ad esempio, cibo, vestiario ed altri oggetti essenziali.
- b) Assistenza igienico-sanitaria, soprattutto a favore delle persone che necessitano di cure mediche urgenti, inclusi trasporti e copertura delle spese mediche.
- c) Accesso all'istruzione sia per i minori, che per gli adulti, anche tramite la creazione e la gestione di centri di formazione permanente per facilitare l'accesso al mercato del lavoro.
- d) Sostegno all'economia locale tramite l'acquisto di beni e di servizi direttamente dalle comunità più bisognose, oltre alla gestione di allevamenti e di aziende agricole per creare occupazione e produrre beni di prima necessità distribuiti localmente.
- e) Educazione ambientale, promuovendo il riuso e la corretta gestione dei rifiuti al fine di preservare l'ambiente.
- f) Assistenza alle vittime di violenza domestica, fornendo ambienti sicuri e gestiti adeguatamente per la vita quotidiana.
- g) Infrastrutture sostenibili, fornendo e gestendo sistemi di approvvigionamento idrico ed energetico locale, con un'attenzione particolare alle energie rinnovabili.

- L'Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, adotta le seguenti strategie:

- a) Quote associative e donazioni regolari provenienti dai privati e dalle aziende.
- b) Crowdfunding e donazioni aziendali per finanziare progetti specifici.
- c) Eventi di beneficenza per raccogliere fondi e sensibilizzare l'opinione pubblica.
- d) Elargizioni da enti pubblici e privati, anche attraverso bandi di accesso.
- e) Pubblicità su internet, radio, televisione e stampa per promuovere il progetto.
- f) Attività di merchandising per raccogliere fondi e diffondere consapevolezza.
- g) Utilizzo di piattaforme digitali per creare un legame diretto tra i sostenitori e i beneficiari.
- h) Organizzare viaggi di volontariato per coinvolgere attivamente i partecipanti.
- i) Collaborare con altre organizzazioni di volontariato locali ed internazionali.
- j) Raccogliere beni non deperibili da distribuire nei luoghi di intervento.

- L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti ovvero avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando questo sia necessario per il perseguimento delle finalità dell'Associazione e per lo svolgimento delle attività meglio sopra indicate. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero degli Associati.

Art. 4 - Attività diverse

- L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale individuate nel precedente art. 3 del presente Statuto, purché assumano carattere

strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e dai relativi provvedimenti attuativi.

- L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa ovvero nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - Raccolta fondi

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzativa e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Soci

- Possono aderire all'Associazione tutte le persone e gli Enti che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano il progetto e gli ideali.
- All'interno dell'Associazione gli Associati si dividono in:
 - a) Soci sostenitori: persone o Enti o Istituzioni che si impegnano a versare, per tutta la durata del vincolo associativo, la quota annuale, così come proposta dall'Organo di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea dei Soci.
 - b) Soci volontari: persone o Enti o Istituzioni che, oltre a versare la quota associativa annuale, si impegnano a sostenere l'Associazione anche con i propri talenti, le proprie competenze e la spendita del proprio tempo.
 - c) Soci fondatori: persone o Enti o Istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante attraverso la loro opera e con il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione della presente Associazione.
- Il numero dei Soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore e, in caso contrario, la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
- I Soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione ovvero che hanno presentato successivamente un'apposita domanda scritta, i quali, impegnandosi a rispettare gli scopi sociali ed a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di Amministrazione. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del Socio di minore età - da un minimo di quindici anni - la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.
- L'ammissione all'Associazione viene deliberata, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, direttamente dall'Organo di Amministrazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, sempre a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli Associati. Il richiedente nella domanda di ammissione dovrà: specificare le proprie complete generalità; accettare il governo e l'organizzazione dell'Associazione; impegnarsi a versare la quota associativa e le eventuali quote mensili. In caso di mancata accettazione della domanda di ammissione, l'Organo di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla direttamente all'interessato, il quale, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

- Ciascun Associato di maggiore età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci

- I Soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione mediante il versamento della quota sociale. Tale contributo ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea dei Soci.
- La quota Sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso ovvero di perdita della qualità di Associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun Socio, escludendo ogni forma di discriminazione.
- Ciascun Associato ha il diritto di:
 - a) Partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente ovvero per delega e di presentare la propria candidatura agli Organi Sociali.
 - b) Essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento.
 - c) Conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee.
 - d) Recedere in qualsiasi momento.
- Ciascun Associato ha, inoltre, il dovere di:
 - a) Rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali.
 - b) Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento degli scopi sociali.
 - c) Versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea dei Soci su proposta dell'Organo di Amministrazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di Socio

- La qualità di Socio si perde in caso di recesso, esclusione o di decesso.
- Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre quote eventualmente versate a qualsiasi titolo all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'Associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
- Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dal presente Statuto, dal regolamento interno ovvero dalle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione. L'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione nel caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.
- Ciascun Socio può essere escluso dalla presente Associazione qualora vengano meno i requisiti che ne hanno motivato la sua Associazione, si renda responsabile di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine della presente Associazione, sia inadempiente agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Regolamento interno, ovvero agli obblighi contributivi, nonché intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
- La perdita di qualifica di Associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.
- La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'Associato dovrà essere comunicata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al



soggetto interessato, il quale, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, potrà ricorrere all'Assemblea dei Soci, inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno direttamente al Presidente dell'Associazione. In tale caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea è tenuta a deliberare, con il metodo del contraddittorio e dopo aver ascoltato le giustificazioni del soggetto interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla detta convocazione.

Art. 9 - Attività di volontariato

- L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- Le prestazioni fornite dai Soci Volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai Soci Volontari possono essere rimborsate le sole spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti ed alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione ovvero previste dal Regolamento interno così come approvato dall'Assemblea.
- Le attività dei Soci Volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo ovvero con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
- I Soci Volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 10 - Organi sociali

- Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) L'Assemblea dei Soci;
 - b) L'Organo di Amministrazione;
 - c) Il Presidente dell'Associazione;
 - d) Il Vicepresidente dell'Associazione;
 - e) Il Segretario dell'Associazione;
 - f) Il Tesoriere dell'Associazione;
 - g) L'Organo di Controllo e di revisione legale (nei casi previsti dalla legge).
- Gli organi sociali durano in carica 3 (tre) esercizi ed possono essere riconfermati.
- Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Possono essere rimborsate le sole spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della propria funzione.

Art. 11 - L'Assemblea dei Soci

- L'Assemblea dei Soci è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza di tutti gli Associati.
- L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto diretto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto ad esprimere un solo voto, purché egli sia regolarmente iscritto nel libro dei Soci da almeno 6 (sei) mesi.
- L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente dell'Associazione.
- Tutti i Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci conferendo loro apposita delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare fino ad un massimo di un Socio. La delega, inoltre, non può essere conferita ad un componente

dell'Organo di Controllo o di Revisione Legale, ovvero ad un dipendente dell'Associazione che non sia Socio.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci ordinaria ha il compito di:

- a) Eleggere il Presidente dell'Associazione
- b) Eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione, scegliendoli tra i propri Associati, che si sono distinti per onorabilità, capacità e fedeltà, nonché per l'attività di servizio prestata a favore dell'Associazione.
- c) Determinare ed approvare il programma di attività dell'Associazione.
- d) Approvare il rendiconto-bilancio di esercizio e l'eventuale preventivo.
- e) Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione ed alle conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti dai loro comportamenti contrari al presente Statuto, al regolamento interno ovvero alla legge.
- f) Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione ovvero di delibere di esclusione.
- g) Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza.
- h) Approvare i Regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione.
- i) Fissare l'ammontare del contributo associativo annuale su proposta dell'Organo di Amministrazione.
- j) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua diretta competenza.

L'Assemblea dei Soci straordinaria ha, invece, il compito di:

- a) Deliberare sulle modifiche del presente Statuto.
- b) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione ovvero la scissione dell'Associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione stessa.

L'Assemblea dei Soci si riunisce, inoltre, su convocazione del Presidente dell'Associazione ovvero su richiesta motivata e firmata da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci, oppure da almeno 1/3 (un terzo) dei membri dell'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea dei Soci è convocata mediante comunicazione scritta da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con altro mezzo, anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei singoli destinatari. Il suddetto avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora per la prima e la seconda adunanza.

La partecipazione all'Assemblea avverrà prevalentemente in modalità di videoconferenza ed in tal caso la convocazione dovrà contenere, oltre a quanto sopra riportato, l'indicazione della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione ed il relativo link per il collegamento.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea dei Soci e modalità di voto

L'Assemblea dei Soci ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto, presenti in proprio o

- per delega, ovvero in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
- Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.
 - L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito ad eventuali modifiche da apportare allo statuto od alla trasformazione od allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione ovvero alla sua fusione o scissione.
 - Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della metà più uno dei Soci iscritti nell'apposito libro dei Soci ed il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.
 - In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci iscritti nell'apposito libro dei Soci.
 - All'apertura di ogni seduta, il Segretario dell'Associazione, ovvero in sua assenza, un Socio designato direttamente dall'Assemblea, redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente dell'Associazione.
 - I componenti dell'Organo di Amministrazione hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta, ma non in quelle che riguardano una loro eventuale responsabilità.
 - Gli Associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
 - I voti sono palesi e si potrà procedere con una votazione a scrutinio segreto solo previa decisione presa a maggioranza dei presenti.
 - Di ogni riunione verrà redatto un verbale che, una volta sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione, in loro assenza, dal Vicepresidente e da un Socio eletto direttamente dall'Assemblea, è conservato presso la sede dell'Associazione nel libro delle Assemblee dei Soci. Ogni Socio ha diritto di visionare il verbale secondo quanto stabilito nel successivo art. 22, comma 5.

Art. 15 - L'Organo di Amministrazione

- L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo dell'Associazione ed opera in attuazione agli indirizzi statutari, nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei Soci, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 6 (sei) componenti eletti dall'Assemblea dei Soci.
- L'Organo di Amministrazione, una volta insediato, elegge tra i suoi componenti il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Se del caso, con la sola esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad uno stesso componente.
- Non può essere nominato componente dell'Organo di Amministrazione e, se eventualmente nominato, decade immediatamente dal suo ufficio: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito ovvero chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

- a) Compiere tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea dei Soci.
- b) Amministrare l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche.
- c) Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci i Regolamenti interni che si rendessero necessari per meglio disciplinare il funzionamento e le varie attività dell'Associazione.
- d) Proporre all'Assemblea dei Soci l'ammontare della quota sociale annuale.
- e) Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il programma di attività, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio.
- f) Gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo, nonché l'eventuale bozza del bilancio preventivo.
- g) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea dei Soci, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa.
- h) Accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci.
- i) Deliberare in merito all'esclusione dei Soci.
- j) Proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e quelli di esclusione dei Soci.
- k) Eleggere il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
- l) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti presi dal Presidente dell'Associazione per motivi di necessità e di urgenza.
- m) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e, comunque, nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- n) Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'organo stesso.
- o) Istituire eventuali sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.
- p) Assumere ogni altra competenza, non espressamente prevista nel presente Statuto, necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge all'Assemblea ovvero ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

- L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- I componenti dell'Organo di Amministrazione possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dell'organo stesso, qualora gli stessi si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per 3 (tre) volte consecutive.
- L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea dei Soci con una delibera motivata assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Soci presenti. Qualora, durante il corso del mandato, vengano a mancare uno o più Consiglieri ad essi subentreranno i primi tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina dell'Organo di Amministrazione, nell'ordine di preferenza da esse risultante. I Consiglieri subentrati resteranno in carica fino alla scadenza naturale degli altri Consiglieri. Il venir meno della maggioranza dei Consiglieri com-



porta l'automatica decadenza dell'Organo di Amministrazione che, pertanto, deve essere necessariamente rinnovato.

- L'Organo di Amministrazione è convocato almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con altro mezzo, anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei singoli destinatari. Il suddetto avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza.
- La riunione dell'Organo di Amministrazione avverrà prevalentemente in modalità di videoconferenza ed in tal caso la convocazione dovrà contenere, oltre a quanto sopra riportato, l'indicazione della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione ed il relativo link per il collegamento.
- L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente dell'Associazione, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età, almeno 2 (due) volte l'anno ovvero quando ne faccia espressa richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.
- Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione possono essere invitati a partecipare anche esperti esterni, ma senza diritto di voto.
- Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
- Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione.
- I voti sono palesi e si potrà procedere con una votazione a scrutinio segreto solo previa decisione presa a maggioranza dei presenti.
- Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione, ovvero in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal componente designato da chi presiede la riunione, e conservato nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione. Ogni Associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 18 - Il Presidente dell'Associazione

- Il Presidente dell'Associazione è eletto a maggioranza dei voti dall'Assemblea di Soci, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.
- Il Presidente dell'Associazione:
 - a) Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
 - b) Dà esecuzione alle delibere prese dall'Organo di Amministrazione.
 - c) Può aprire e chiudere conti correnti bancari e/o postali ed è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura, a qualsiasi titolo, da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciando ampie quietanze liberatorie.
 - d) Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria, Tributaria ed Amministrativa.

- e) Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e dell'Organo di Amministrazione.
- f) Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.
- g) In caso di necessità e di urgenza assume tutti i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- In caso di assenza, di impedimento ovvero di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
- Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente dell'Associazione.

Art. 19 - Il Segretario ed il Tesoriere

- Il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione sono eletti, a maggioranza dei voti, dall'Organo di Amministrazione, durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.
- Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente dell'Associazione nello svolgimento delle sue funzioni.
- Al Segretario dell'Associazione, in particolare, compete:
 - a) La redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea dei Soci e dell'Organo di Amministrazione.
 - b) Di curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea dei Soci e dell'Organo di Amministrazione.
 - c) La redazione dei libri verbali, nonché del libro dei Soci e del libro dei Volontari.
- Al Tesoriere spetta, invece, il compito di:
 - a) Tenere ed aggiornare i libri contabili.
 - b) Predisporre il bilancio dell'Associazione e l'eventuale preventivo.
 - c) Di operare con banche e/o uffici postali, nonché di aprire ovvero estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e, comunque, eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statuari.

Il Tesoriere ha, inoltre, firma libera e disgiunta dal Presidente dell'Associazione per importi il cui limite massimo viene definito direttamente dall'Organo di Amministrazione.

Art. 20 - L'Organo di Controllo e di revisione legale

- L'Assemblea dei Soci nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge (art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017), ovvero, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. Se l'Organo di Controllo è collegiale, lo stesso si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, che durano in carica per 5 (cinque) esercizi. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza. L'Organo di Controllo elegge al proprio interno un Presidente.
- I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di Organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adegua-

tezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sul suo concreto funzionamento.

- L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
- I componenti dell'Organo di Controllo possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere direttamente ai componenti dell'Organo di Amministrazione notizie circa l'andamento delle operazioni sociali ovvero su determinati affari.
- Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve però essere costituito da revisori legali, iscritti nell'apposito registro. In caso contrario, l'Assemblea dei Soci delibera la nomina di un revisore legale dei conti ovvero di una società di revisione, esterni all'Associazione ed iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - L'Organismo di Mediazione

- Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero insorgere tra i Soci o tra questi e l'Associazione ovvero i suoi organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 28/2010.
- Il regolamento di mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010.
- Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente alla controversia.
- Nel caso in cui la procedura di mediazione si dovesse concludere con esito negativo, le parti saranno libere di adire l'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 22 - Libri sociali

- L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) Il libro dei Soci.
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.
 - d) Il libro dei Volontari, contenente i nominativi dei Soci che svolgono attività di volontariato, non occasionale, nell'ambito della stessa Associazione.
- I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono redatti dal Segretario dell'Associazione e tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.
- I verbali dell'Assemblea dei Soci e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto dell'ordine del giorno ed i risultati delle eventuali votazioni.
- Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario dell'Associazione ed in loro assenza, rispettivamente, dal Vicepresidente e da un Socio eletto direttamente dall'Assemblea.

- Gli Associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente. I libri richiesti, messi a disposizione entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla richiesta, potranno essere consultati presso la sede sociale e di essi il socio potrà estrarne copia (anche fotografica) ovvero richiedere copie digitali o cartacee, in quest'ultimo caso previo versamento di un contributo per spese di copia, preventivamente comunicato al socio richiedente.

Art. 23 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) Quote sociali annue.
- b) Contributi privati.
- c) Contributi pubblici.
- d) Donazioni e lasciti testamentari.
- e) Rendite patrimoniali.
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017.
- g) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.
- h) Entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.
- i) Corrispettivi da Soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale.
- j) Entrate derivanti da attività effettuate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2017, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.
- k) Altre entrate espressamente previste dalla legge.
- l) Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ovvero dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

- L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- Al termine di ogni esercizio sociale, l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli Associati, almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
- Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- Il bilancio consuntivo deve essere redatto conformemente a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e sue successive modifiche.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

- L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, durante la vita dell'ente ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.
- Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo sviluppo delle attività statutarie,



ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, qualora attivato e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato direttamente dall'Assemblea dei Soci, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica ed analogo scopo. Nel caso l'Assemblea dei Soci non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 28 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dalle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

